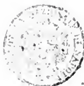
CACACE CONTRO AZZARITI

Nella prima camera del tribunal civile di Napoli.





1.

L'avvocato D. Tito Cacace spese molte pregevoli fatiche in difesa del defunto Giuseppe Macario, erede di Giuseppe Fanelli.

Si rivolse alla vedova di lui, coll' elenco alla mano, per conseguirne il meritato guiderdone.

La sua giusta inchiesta fu presa dapprima in dovuta considerazione: e pareva che si avesse colei leale intenzione di soddisfacimento.

Ma disavventura volle che la togliesse consiglio da un di coloro che versano in depreziare l'altrui pregevole lavoro.

Epperò al riscontro di sentito dovere venne quindi gradualmente sostituendosi uno ingrato barcomenare.

Il nostro cliente, dirittamente risentito, ruppe il mal consigliato tergiversare, e presentò alla camera di disciplina degli avvocati il seguente elenco per motivare il correlativo parere, poi che non ebbe scopo lo sperimento preventivo di conciliazione.

§. 2.

Prima causa contro Giacobbe Gervasio, Saverio Ladisa ed altri.

« Era pendente presso la gran corte civile di Napoli in grado di rinvio dalla corte suprema di giustizia. Riguardava un' azione spinta da D. Giuseppe Fanelli per nullità, e subordinatamente per frode e simulazione di un contratto di locazione per anni otto, e per l' annuo estaglio di ducati 718 dello specioso fondo *Manovolta*, attribuitogli nella graduazione a danno di D. Carlo Nicolai. Pretendevasi che tal contratto si dichiarasse nullo, e si avessero i danni ed interessi.

Discusse sulle prime il Signor Cacace un ricorso prodotto dal Signor Fanelli per l' annullamento di una decisione pronunziata nella causa dalla suddetta gran corte civile, che trovò nel camino di ordinate istruzioni a non poter deliberare sulle dimande dell' attore. Questo ricorso fu dichiarato irricettibile ad onta di una memoria data a stampa, e dell' analoga aringa in udienza dopo reiterate informazioni.

Presso la gran corte civile la causa era nel punto che tre periti calligrafi dar doveano il loro parere intorno alla verità o falsità di due scritture private, sulle quali principalmente fondavasi l' azione del signor Fanelli per la frode.

Non poche cure si tollerarono presso codesti periti con informazioni e rilievi in iscritto. Due di essi voller' ostinatamente persistere nella opinione che le

firme di Gervasio e Nicolai, apposte alle scritture, fossero false, il terzo perito fu di contrario avviso, val dire per la verità delle firme.

Espletata questa istruzione fu seria la discussione intorno al merito della contesa, poichè convenne sostenere le due gravissime quistioni della nullità dell'affitto, e della frode e simulazione. Questa discussione si mostra dalle moltiplici difese, da una lunga allegazione data alle stampe con talune giunte, da un lungo periodo d'informazioni, e dalla pubblica discussione che ebbe luogo in due udienze. La gran corte rigettò la nullità dell'affitto voluta per legge, e nel giudizio di falso incidente delle scritture private ordinò una revisione della perizia, di che si è parlato. Decisione del 27 luglio 1849.

Avverso di questa decisione fu prodotto il ricorso per annullamento, del quale il signor Cacace è stato redattore.

Seconda causa contro Stefano de Ruggiero, Francesco Licastro, ed Algimiro Duroni.

Questa causa si è trattata in gran corte civile sostenendo un appello prodotto da Macario avverso una sentenza del tribunale civile, che avea dichiarato false le firme de' signori de Ruggiero e Licastro in piè di un biglietto ad ordine, del quale si era chiesto il pagamento da D. Giuseppe Fanelli per una resta di ducati 3200, e corrispondenti interessi.

La falsità delle firme erasi ritenuta dal tribuna-

le, specialmente da che tre periti adoperati per la verificazione avevano così uniformemente opinato.

Lo appello fu diretto specialmente ad ottenere in linea subordinata una revisione della perizia, e dalla gran corte fu accordata in grazia dell' energica difesa con reiterate informazioni, e colla discussione alla pubblica udienza.

Terza causa a nome di D. Michele Azzariti, contro i signori Grossi di Castellamare.

Pretendevano i signori Grossi doversi dichiarare nullo un contratto di vendita di un fondo al Ponte della Persica da essi fatta al signor Azzariti per lo prezzo di ducati 2000. Fondavasi la nullità sull' appartenenza del fondo ad un beneficio ecclesiastico.

Su di quest' azione il tribunale civile pronunziò sentenza ordinando che gli attori avessero esibito il titolo di fondazione, e tutti gli altri accessòri per conoscersi la natura del preteso beneficio. Questo dopo serie difese, una memoria stampata, e relative informazioni.

Avendo i signori Grossi appellato da queste sentenza, questo gravame in grazia dell' energica difesa anche sul merito dell' azione, e di una seconda memoria fu dichiarato inammessibile colla condanna degli appellanti alle spese.

Valore delle cause, e misura de' compensi.

1. Il valore della causa contro Gervasio pare che vada definito così:

Oggetto della dimanda fatta da Fanelli era la nullità, e subordinatamente la frode e simulazione dell'affitto fatto dall' amministratore per nove anni, e quindi il ristoro de' danni ed interessi. Questi consisteano nella differenza tra l'affitto esistente, che dicevasi simulato, e la rendita effettiva che poteasi ricavare da' fondi.

Da' titoli esibiti da parte di D. Giuseppe Macario coll'atto del 4 giugno 1849 (V. pag. 169 della decisione stampata) fu dimostrato che tale differenza ammontava a ducati 12766. Questo dunque è il valore della causa.

Per la misura del compenso si deve tener conto: 1. Del ricorso discusso in corte suprema. 2. Delle fatiche fatte in gran corte civile. 3. Del ricorso per annullamento che fu scritto contro la decisione del 27 luglio 1849.

2. Il valore della causa contro de Ruggiero e Licastro pare che vada ritenuto in ducati 4000 cogl'interessi cumulati alla sorte.

3. La causa contro Grossi, comunque non sia stata decisa definitivamente, nondimeno si può ritenere come guadagnata completamente, poichè l'avversario è nella impossibilità di far la dimostrazione impostagli; il che è chiaro dalla inazione in cui è rimasto.

Il valore controverso era in ducati 2000.

In quanto alla misura della ricompensa vedrà la camera nella sua giustizia e prudenza quale debba essere. »

3.

Non riuscito, come abbiamo cennato, lo sperimento di conciliazione, perchè non comparve la signora Azzariti, la camera di disciplina dette fuori il suo parere.

In riguardo alla causa Gervasio considerò, che le opere dell' avvocato furono poco gravi nel primo ricorso sostenuto dal signor Cacace; furono gravissime innanzi la g. c. civile intorno all' analisi del dritto e del fatto; si limitarono a mera preparazione pel secondo ricorso. La causa era grave; il grado dell'avvocato eminente; non fuvvi però vittoria. Quindi la camera avvisò di esser dovuti ducati 118 pel ricorso discusso in corte suprema; ducati 209 per la causa in g. c. civile; e ducati 50 per la preparazione dell'altro ricorso. Totale ducati 377.

Circa la causa contro de Ruggiero considerò, che la quistione volgeva ad un incidente, che, deciso nel senso dell'appellante, non assorbiva la causa principale; imperocchè chiedevasi e potevasi chiedere una novella perizia, non la dichiarazione della verità delle firme in controsenso della precedente perizia, ossia la condanna della somma controversa. Le cure non furono nè molte, nè gravi, come quelle che per la materia circoscriveansi ad infondere un dubbio nell' animo del magistrato per avere una revisione di perizia. Per questo incidente dunque si tassarono soli ducati 60.

E da ultimo per la causa contro Grossi ritenne la camera, che il valore di essa andava indicato dal prezzo della cosa venduta in ducati 2milà; comechè fosse ignoto se la cosa che si vendicava valesse di più per immegliamento, od altro; e se il compratore dall'altro lato potesse far salvo tutto o parte del prezzo. Le opere prestate furono dotte e gravi; il grado dell'avvocato eminente. Mancava solo la definitiva sentenza, che dipendea dal ritrovarsi oppur no il titolo di fondazione. E perciò discendendo dal massimo sì pel tribunale che per la g. c., potevano darsi all' avvocato ducati 90.

In uno ducati 527.

4.

Fu provocata la omologazione di siffatto parere, dichiarando il signor Cacace di tenere in conto di compensi dal signor Macario ducati 120. Si rese contumace la tutrice signora Azzariti. Una sentenza del dì 11 aprile di quest'anno, omologando il parere della camera, la condannò a pagare i rimanenti ducati 407.

5.

Avverso questa sentenza si sono prodotte le seguenti malconce opposizioni:

« 1. La camera di disciplina degli avvocati diede avviso senza cognizione di causa, e può dirsi anco senza elementi di fatto.

2. Il tribunale civile, omologando il parere della camera di disciplina in contumacia della parte convenuta, non tenne presenti le disposizioni dell' articolo 244 proc. civ.; ammise dimande non giustificate e non verificate.

3. Per la causa contro Gervasio e Ladisa — 1. il valore controverso è di ducati 8485,75, come emerge dall' atto di citazione del 19 giugno 1841, e dall' offerta reale di Gervasio del 10 dicembre 1845, e non già di ducati 12766, come, per argomento di analogia e per calcolo di proporzione (la quale difetta ne' dati di quantità e di tempo) in atto di patrocinatore del 4 giugno 1849, indicato fu — 2. Nella g. c. civile di Napoli fu la causa discussa in grado di rinvio dietro annullamento di una decisione della corte di Trani, e ciò non fu punto esaminato e vagliato — 3. In rinvio la difesa del Fanelli fu affidata a due avvocati successivi, ed i processi dimostrano che nel primo periodo, nel quale agì il signor de Monte, le principali cure furono spese da costui. E però il più della ricompensa spetta a costui, o alla peggior lettura, a parti eguali — 4. Il ricorso avverso una interlocutoria decisione (il quale non fu ricevuto) fu sostenuto da Cacace nella sola discussione; la produzione fu opera di altrui; ed il secondo ricorso fu preparato e prodotto dal Cacace, e non discusso — 5. Nella causa mancano tutt' i requisiti segnati ne' n. 1, 2, 4, 5, 6, dell' articolo 5 decreto di tassa, come dall' analisi che si farà sarà dimostrato — 6. La causa fu perduta, quindi il compenso da tassarsi dovrebbe essere nel minimo (o

generosamente considerando in men del medio, o nella peggior lettura nel medio), e sopra la cifra de' ducati 8485,75, del quale attribuirsi la metà al Cacace, facendone liquidazione come causa in grado di rinvio, articolo 4 Decreto di tassa—E così tenersi conto della sola discussione per lo ricorso avvanzato contro la interlocutoria, e della sola preparazione e produzione per l'ultimo ricorso, i quali ricorsi sono successivi al rinvio succennato.

4. Per la causa contro Licastro e Ruggiero la signora Azzariti non seppe mai, nè ha elemento per sapere che vi concorse la difesa del signor Cacace.

5. Per la causa contro Grossi — Il tribunale definì la sola eccezione d'incompetenza, e per la sola competenza pronunziò la g. c. civile. L'eccezione di incompetenza non è incidente che assorbisce il merito, ne' sensi dell'articolo 11 decreto di tassa. Perciò in g. c. non può darsi all'eccezione discussa il valore della causa in merito, e quindi il compenso non può eccedere i ducati 20. E nel tribunale, considerata la causa come non finita, concedendo una rata di compenso in media ragione, non può eccedere i ducati 12,50.

Per queste cose dedotte, e per altro a dedursi si chiede la rivoca dell'opposta sentenza, e l'accoglienza delle conclusioni, che l'istante presenterà all'udienza, in coerenza del dedotto, e di ciò che si dedurrà. »

6.

Intendendo a presentare in contempo la difesa del nostro cliente, e la confutazione dell'avversaria diceria, ci facciamo a seguire lo stesso sistema della opponente. Ne' numeri successivi partitamente rialzeremo il merito del parere della camera, la moderazione del nostro cliente nel contentarsene, il poco lodevole contegno della opponente nel farsi sconsigliatamente consigliare a peccar d' ingratitudine.

7.

Causa contro Gervasio ed altri.

Il nostro cliente signor Cacace per la difesa di tal causa, egualmente che per le altre, mediante lo elenco presentato si circoscrisse a solamente narrare l' opera prestata, rimettendo al collegio degli avvocati periti di assegnare il guiderdone.

Questo commendevole collegio, dopo accurata indagine intorno al merito e quantità del lavoro, assegnò la somma complessiva di ducati 377, congregando le seguenti partite: ducati 118 pel ricorso discusso in corte suprema: ducati 209 per la causa in g. c. civile: ducati 50 per la preparazione dell'altro ricorso in corte suprema. Siffatta attribuzione è seguito di calcolazione sorretta da una correlativa materia contenziosa.

La prim' accusa della opponente signora Azzariti

intende a ridurre la materia contenziosa a soli ducati 8485. La è però onninamente sconfortata di buona ragione; imperocchè, comunque regga in fatto che col libello del 19 giugno 1841 Fanelli determinò la differenza degli estagli, la quale muoveva il suo interesse a caducare gli affitti, nella cifra di ducati 8485,75; è però che in fatto altronde regge fermissimo che lo erede di lui, con atto del 1849, sulla base di documenti, de' quali corredò il processo, rifece il primitivo calcolo, e la differenza sudetta elevò alla cifra di annui ducati 1417,85, che moltiplicati per anni nove danno il risultamento complessivo di ducati 12766 (1). Arrogesi che insino dai primòrdi del contendere fu messa domanda per rivaluta di danni ed interessi: domanda capitale, la quale in tutti gli atti della posteriore procedura vedesi con assai premura coltivata e sviluppata. Di modo che alla cifra additata voglionsi giungere gl' interessi dal giorno della domanda, in meglio che ducati 3 mila; una cifra competente pe' danni, che aggiudicati, si sarebbon quin-

(1) Si può leggere a pag. 168 e 169 della decisione stampata de' 27 luglio 1849, num. 4., ove così: «È dimostrato dagl'istrumenti di « affitto fatti dal defunto D. Giuseppe Fanelli che sole aratra 623 del- « la masseria Manovolta (giacchè le altre le teneva in fitto per conto « suo) gli davano un estaglio annuale di ducati 1674 e grana 85. O- « ra stabilita la regola di proporzione tra le aratra 623 e le aratra « 806, l' intera estensione della masseria dà un estaglio di annui du- « cati 2165. Quindi tra la vera rendita del fondo, e lo affitto simula- « to fatto dalla amministratore vi è una differenza di annui ducati « 1417, i quali per nove anni danno una somma di ducati 12,766. « Vi può essere una pruova più evidente della frode ? ».

di liquidati e specificati, e che, atteso il difetto di attribuzione, prudenzialmente vanno considerati in liquidazione di materia contenziosa, e sono considerabili in cifra non minore di ducati 6 mila.

Sicchè la materia contenziosa, addicendo queste due cifre alla precedente, si figura in complesso di ducati 21,800.

Non meglio avvisa la signor' Azzariti in opinare che al signor Cacace non pertenga intera la ricompensa, ma solo una metà per lo sperimento in g. c. civile. Il fatto ch' ella assume di essere in detto sperimento, innanzi del signor Cacace, la causa stata difesa dal signor de Monte, è una di quelle gratuite assertive, le quali hanno il solo pregio della improntitudine. L' avvocato Cacace imprese nello sperimento di rinvio a difendere la causa all' ora che i periti dettero principio alle loro operazioni. Ripetutamente assistette costoro ed insistette. Scrisse memorie e giunte stampate, le quali monumentano una laboriosissima difesa. Informò ripetutamente la causa. La sostenne aringando in pubblica udienza. Queste sono le fatiche di avvocato, le quali non è dubbio che tutte, e senza menomazione sostenne lo avvocato Cacace, a dividere le quali è una fallacissim' asserzione che fosse concorso il signor de Monte, di maniera che non può per alcuno verso secondarsi il trovato di rapire una quota di guiderdone all'avvocato, che, interamente lavorando, intero si acquistò il diritto ad averlo attribuito.

Similmente impertinente è l' altra diceria della tutrice Azzariti, cioè che intorno al primo ricorso in

corte suprema l' avvocato Cacace si circoscrisse a sostenerlo in udienza, perocchè la produzione dello stesso *fu opera di altrui.*

Conciossiachè torna vano l'industre implausibile oggezionare, ove si ponderi che la difesa sostenuta strenuamente, come al suo solito, dall' avvocato Cacace, fu espressa in memoria da lui fatta stampare, in reiterate informazioni, in pubblica discussione, di modo che non sappiamo comprendere come frammezzar si possa l' incognito *altrui*. Altronde, precisamente perchè la materiale produzione e sottoscrizione del ricorso non fu opera del signor Cacace, il suo guiderdone nel rincontro soffresi che rimanga ridotto alla cifra cui rigidamente ridusselo la camera di disciplina.

Assume inoltre la pervicace opponente, che *nella causa mancano tutti requisiti segnati dai numeri 1, 2. 4, 5. 6. dell' articolo 5. real decreto* del 12 ottobre 1827; manco male che ha fatto grazia della concorrenza del terzo requisito, strangolata dalla riverenza al merito eminente del professore che difendiamo.

Però noi crediamo che altresì, nell' opinare non concorrente veruno degli altri requisiti, la nostra opponente s' inganni a partito. Consistono come segue: 1. *La complicazione e difficoltà grave della causa* — 2. *La vittoria in tutto, o nella massima parte, ottenuta in quel collegio in cui si è trattata la causa* — 3. *Il grado primario dell' avvocato* — 4. *Il merito intrinseco delle opere prestate* — 5. *La loro multiplicità* — 6. *Altre circostanze che meritino particolar considerazione.*

La Camera di disciplina ritenne, e bene, che la

causa era grave. Basta ponderarne la indole, por mente alle complicatissime quistioni di dolo e di frode, le quali, in posizioni principali, con rara energia e dottrina, furono trattate : alle altre subordinate di merito della perizia e delle discordanti opinioni de' periti, intorno alle quali profusamente altresì versò la difesa del signor Cacace, per dividere senza esitanza l'opinione sudetta. Similmente indubitato è il concorso de' requisiti considerati da' numeri 4 e 5 , poi che ad occasione del primo ricorso fu l'opera dell'avvocato meritevole e moltiplicata , innanzi alla g. c. civile fu però superlativamente tale. A' quali concorrenti requisiti , congiungendosi l'altro eziandio del grado primario dello avvocato , ad insidiare il quale lo scetticismo avversario è rimasto disarmato , egli è che un solo requisito manca per attribuire la massima misura di guiderdone , la *vittoria*, cioè, *in tutto o nella massima parte*. La camera di disciplina precisamente ritenne di non esservi stata vittoria , ed intorno a ciò , mentre non troviamo a ridire per lo primo ricorso trattato in corte suprema , troviamo ad osservare per la difesa in g. c. civile ; imperocchè se le quistioni di nullità furono perdute , non fu certamente perduta ma vinta la quistione di revisione della perizia , interessantissima ed assorbente ne' suoi contingenti avvenire del contendere , nel senso di recare possibilmente una compiuta vittoria.

Di modo che, attesa la concorrenza de' designati requisiti , di poco avrebbe dovuto la misura del guiderdone discendere dal massimo. Data la materia con-

tenziosa, giusta la precedente dimostrazione, nella cifra di ducati 21,800: attese le proporzioni segnate dal summenzionato real decreto di tassa, il massimo della ricompensa sarebbe pel primo ricorso in

corte suprema ducati	370. —
in g. c. civile in grado di rinvio ducati.	248. —
pei lavori di preparazione sul secondo ricorso in corte suprema ducati	100. —
Totale ducati —	718. —

Or la Camera di disciplina rigidamente ha dati soli ducati 377, cioè ducati 118 pel ricorso discusso, ducati 209 per la càusa in g.' c. civile, e ducati 50 per la preparazione dell' altro ricorso in corte suprema; a cui dunque il condolersi? Ovveramente la moderazione del nostro virtuoso cliente vorrà ritorcersi a suo demerito?

8.

Causa contro de Ruggiero e Licastro.

È per questa il mezzo di opposizione alcun che al di sotto del zero. La signora Azzariti *non seppe mai, si dice, nè ha elemento per sapere che vi concorse la difesa del signor Cacace.* Così suole accadere: rammenta chi deve avere, obblia chi deve adempire! Cacace ha dimostrato l' opera sua come i poveri avvocati possono dimostrare, comunicando la memoria che per tale causa ei scrisse in pro del suo clientolo.

9.

Causa contro Grossi.

— Per questa causa, come dalle osservazioni del collegio estimatore, gravi furono le fatiche dello avvocato Cacace. Una commendevole memoria fu data alle stampe, e dopo le consuete informazioni l'esito corrispose alle cure della difesa, imperocchè il tribunale ritenne che non altrimenti l'azione per annullare il contratto di compra-vendita poteva avere finita estimazione, che quando sarebbesi esibito il titolo di fondazione dello asserto beneficio e tutti gli altri accessòri per indagarsene e valutarsene la indole ed il merito legale. Vi fu appello, ma in grazia di assai energica difesa, che versò finitamente anco sul merito dell'azione mediante una secoda memoria, la sentenza rimase ferma. Intorno alla materia contenziosa non isconvienesi. La camera assegnò ducati 90 pel tribunale e la gran corte civile. Non fu certo larga, ma avara. Però la vedov' Azzariti anco di ciò si scontenta, e vorrebbe che si circoscrivesse il guiderdone a ducati 12, 50 in tribunale civile, a ducati 20 in appello. Ei bisogna dire che mai fu più che di presente in auge la ingratitudine dei clienti nel terzo stadio delle loro relazioni con gli avvocati, che li difesero.

Però si ósserva chè malamente la signora Azzariti opina che la difesa si circoscrisse, e pure il contendere alla valutazione del mero incidente, non as-

sorbente della competenza, che questa sola in prima e seconda istanza fu definita; conciossiachè oltre della competenza fu valutato anche il merito della causa intorno al sapere se la si potesse finitamente decidere, come si assumeva dal venditore, ovveramente il preteso beneficio voleva essere lucidamente e giuridicamente mostrato e dimostrato, per la sua indole e merito legale, sì per via del titolo di fondazione che degli altri tutti accessòri e di compimento. Intorno a ciò il lavoro della difesa fu severo ed importante. Basta volgere uno sguardo alle memorie stampate all'uopo, per averne la pruova certa. Di modo che non consente alla giustizia di siffattamente depreziare il pregevolissimo lavoro della difesa sostenuto dal signor avvocato Cacace, per quindi rapirgli il meritato guiderdone. Onde viene chiaro che mentre da un canto moderata, non mica esagerata è la cifra data dalla camera di disciplina, dall'altro non puossi ridurla secondando la illodevole bramosia della tutrice Azzariti.

Conchiusione.

Per tutte le narrate ragioni egli è della giustizia del tribunale di rigettare le opposizioni della tutrice Azzariti: ordinare che la contumaciale, che omologa il parere della camera di disciplina, si esegua: condannare colei alle spese dello intero giudizio, compresevi quelle altresì erogate presso la indicata camera degli avvocati. Così la giustizia avrà suo corso: all'avvocato Cacace, che, ripetiamolo, litiga non per interesse, chè

per assicurata opinione non è suo costume il prezzarlo, ma per decoro di professione, per ispiacere dell' implausibile procedere in verso di lui della tutrice Azzariti, sarà data quella meritata soddisfazione, che ha patrocinio nella legge, attribuzione nella giustizia de' magistrati.

A dì 24 giugno 1853.

Giuseppe Tucci.
Antonio Carrillo.